

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA

RICORSO

Per

- la **Confederazione Generale dell'Artigianato e delle Imprese** (Confartigianato imprese) CF 80429270582 con sede in Roma, Via di San Giovanni in Laterano 152, in persona del presidente in carica Giorgio Merletti
- la **Federazione Artigiani Imprenditori Vicentini (F.A.I.V)** con sede in Vicenza, Via Enrico Fermi 134, p.iva 02371540242 in persona del presidente in carica Agostino Bonomo
- il **Panificio Bonomo Pietro & C snc**, con sede in Asiago, Via Scajaro 4 (VI) p.iva 03770100240, in persona del legale rappresentante pro tempore Agostino Bonomo
- la **UPA Servizi srl** a socio unico con sede in Brescia, via Orzinuovi 28 p.Iva 03206930178 in persona del legale rappresentante pro tempore Eugenio Massetti
- la **Compagnia della stampa srl** con sede in Roccafranca (BS) in viale Industria 19 c.f. 01854780986 in persona del legale rappresentante pro tempore Eugenio Massetti

tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, degli avv.ti Enrico Morigi (C.F. MRGNRC48D14H501X) PEC

Il sottoscritto Giorgio Merletti, in qualità di presidente della Confederazione Generale dell'Artigianato e delle Imprese, delega gli avv.ti Enrico Morigi, Carlo Celani a rappresentarlo ed a difenderlo anche disgiuntamente, nel presente giudizio, ed in ogni sua fase e grado, conferendo loro ogni più ampia facoltà compresa quella di esaminare, esibire, sottoscrivere documenti, presentare scritti difensivi, proporre motivi aggiunti; autorizzandoli altresì a farsi sostituire, o comunque a compiere tutte le attività utili al buon esito della controversia, ratificando fin da ora il loro operato.

Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Alibrandi sito in Milano in Viale Monte Nero 82.

n.q.
Giorgio Merletti
Carlo Celani


Confartigianato
Imprese
Via San Giovanni in Laterano, 152
00184 Roma - Tel. 06 70374.1 Fax 06 70452188
C.F. 80429270582

e.morigi@pec.picozzimorigi.com Carlo Celani (C.F. CLNCRL50M18H501Y) PEC c.celani@pec.picozzimorigi.com, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Alibrandi in Milano in Viale Monte Nero 82.

Ai sensi dell'art. 136 comma primo c.p.a, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo in epigrafe al seguente numero di fax 06/6789636

Contro

L'Autorità per l'Energia elettrica il Gas ed il sistema idrico, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Milano;

Nonché contro

Il Ministero dell'Economia e delle finanze in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distr.le dello Stato di Milano

Nonché contro

Il Ministero dello Sviluppo economico, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Milano;


E nei confronti

Il sottoscritto Eugenio Massetti, in qualità presidente della UPA Servizi Srl a socio unico, nonché in qualità di legale rappresentante della Compagnia della Stampa srl, delega gli avv.ti Enrico Morigi, Carlo Celani a rappresentarlo ed a difenderlo anche disgiuntamente, nel presente giudizio, ed in ogni sua fase e grado, conferendo loro ogni più ampia facoltà compresa quella di esaminare, esibire, sottoscrivere documenti, presentare scritti difensivi, proporre motivi aggiunti; autorizzandoli altresì a farsi sostituire, o comunque a compiere tutte le attività utili al buon esito della controversia, ratificando fin da ora il loro operato.

Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Alibrandi sito in Milano in Viale Monte Nero 82.


UPA SERVIZI Srl
Via Orzinuovi, 28
25125 BRESCIA
C. F. e P. I.: 03206930178

LA COMPAGNIA DELLA STAMPA srl
Viale Industria, 19
25030 ROCCAFFRANCA (BS)
Tel. 030/7091061 Fax 030/7090660
P. e P. IVA: 01854780986


Dopo autentiche
con Catella

Della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocatura distr.le dello Stato di Milano

per l'annullamento

- della deliberazione 27 dicembre 2013 n. 641/2013/R/com con cui l'AEEG ha disposto "l'aggiornamento dal 1 gennaio 2014, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas" (doc.1)
- di ogni altro atto ad essa connesso, presupposto e consequenziale

Fatto

La bolletta elettrica comprende, oltre ai costi dell'energia, a quelli collegati all'utilizzo della rete e alle imposte, anche delle componenti aggiuntive denominate "oneri generali di sistema" utilizzate per coprire i costi di attività svolte nell'interesse della collettività quali ricerca e sviluppo del sistema elettrico, sostegno alle fonti rinnovabili ed assimilate, *decommissioning* nucleare etc. Detti oneri sono rappresentati dalle componenti alfanumeriche A2, A3, A4, A5, AS, AE, UC4, UC7, MCT.

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (di seguito AEEG) provvede alla determinazione di dette componenti, aggiornata periodicamente sulla base di esigenze di gettito. La componente AE, istituita con delibera 467/2013/R/com dell'AEEG, è destinata al finanziamento delle agevolazioni alle imprese con elevati consumi di energia elettrica

Il sottoscritto Agostino Bonomo, in qualità presidente della Federazione Artigiani Imprenditori Vicentini, nonché in qualità di legale rappresentante del Panificio Bonomo Pietro & C snc, delega gli avv.ti Enrico Morigi, Carlo Celani a rappresentarlo ed a difenderlo anche disgiuntamente, nel presente giudizio, ed in ogni sua fase e grado, conferendo loro ogni più ampia facoltà compresa quella di esaminare, esibire, sottoscrivere documenti, presentare scritti difensivi, proporre motivi aggiunti; autorizzandoli altresì a farsi sostituire, o comunque a compiere tutte le attività utili al buon esito della controversia, ratificando fin da ora il loro operato.

Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Alibrandi sito in Milano in Viale Monte Nero 82.

n.g.

PANIFICIO BONOMO PIETRO & C. snc
Via J. Scajaro, 4 - Tel. 0424.462604
36012 ASIAGO (VI)
C.F. e P. IVA 03770100240 - R.E.A. n. 352662
www.keple.it - E mail: keplea@tiscali.it



FAIV
Federazione Artigiani Imprenditori Vicentini
Via E. Fermi, 134 - 36100 VICENZA
Cod. Fisc. e Part. IVA 02371540242



Enrico Morigi
avv. Carlo Celani

(energivore) previste dall'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83 in attuazione dell'art.17 della direttiva 2006/93/CE.

L'agevolazione corrisponde, secondo quanto riportato dalla stessa AEEG sul proprio sito internet, ad una riduzione tra il 15% ed il 60% sulle componenti A degli oneri di sistema (A₂, A₃, A₄, A₅ e A_S) per le imprese manifatturiere che consumano almeno 2,4 GWh l'anno in media e alta tensione e hanno un costo dell'energia elettrica utilizzata pari ad almeno il 2% del fatturato in base a quanto stabilito dal decreto 5 aprile 2013 del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro dello sviluppo economico e dall'atto d'indirizzo all'AEEG del ministro dello sviluppo economico del 24.07.2013.

La delibera 641/2013 è il provvedimento con cui l'AEEG ha quantificato all'art.3 (e alle tabelle allegate), a seguito della consultazione dalla medesima avviata in data 25.07.2013 come da delibera 340/2013/R/EEL, l'impatto delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia alla luce dell'introduzione della nuova componente tariffaria AE sulle bollette dei soggetti esclusi dall'agevolazione, vale a dire consumatori domestici, consumatori non domestici alimentati in bassa tensione, utenze in media, alta ed altissima tensione la cui attività prevalente non è compresa nei codici ATECO del settore manifatturiero, utenze in bassa tensione, media tensione ed alta ed altissima tensione del settore manifatturiero che consumano meno di 2,4 GWh. Gli oneri in capo al conto AE secondo dati dell'AEEG ammontano ad euro 400 milioni per il periodo 01/07/2013-31/12/2013 e ad euro 820 milioni per l'anno 2014.

La delibera 641/2013 si appalesa quale provvedimento penalizzante nei confronti delle ricorrenti e essendo illegittima deve essere annullata al pari di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e consequenziale per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione dell'art. 39 del decreto legge n. 83/2012-Eccesso di potere per violazione della direttiva 93/2006 CE

L'art. 39 del dl 83/2012 ai commi 1, 2 e 3 stabilisce che " *Con uno o più' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell' attività d'impresa.*" 2. *I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, da cui non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' maggiori entrate per il bilancio dello Stato.* 3. *I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione e' conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.*

Dal confronto tra la fonte di rango primario e il provvedimento

gravato emergono chiari profili di illegittimità di quest'ultimo. Lo stesso, infatti, nel rideterminare gli oneri generali, si appalesa come volto ad assicurare esclusivamente l'invarianza del gettito tributario eludendo invece i principi di semplificazione ed equità richiamati dalla legge.

La delibera 641/2013 dell'AEEG e le tabelle allegate finiscono così per aggravare quella sperequazione tra contribuenti ovvero gli utenti non agevolati che era stata del resto già denunciata ufficialmente dalla stessa AEEG, che segnalava come il carico degli oneri di sistema gravasse per circa il 19% sui clienti domestici, per circa il 38% sugli altri clienti in bassa tensione, per il 36% sui clienti in media tensione e per il restante 7% sui clienti in alta e altissima tensione (*Memoria 19 aprile 2012, 146/2012/Teel per l'audizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas presso la 10a Commissione industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica*).

Al fine di rendere più evidente e concreto l'aggravio recato dalla delibera impugnata si riportano alcuni dati elaborati dal centro studi della Confartigianato che quantificano la rideterminazione degli oneri generali di sistema relativamente ai ricorrenti Panificio Bonomo, Società di servizi FAIV, Upa Servizi e Compagnia della stampa.

Il primo dei ricorrenti suddetti esercita attività rientrante tra quelle manifatturiere. Tuttavia non gode dell'agevolazione sugli oneri poiché i suoi consumi annui sono pari a 72782 kwh e dunque inferiori alla prevista soglia di 2400000 kwh. Se nel 2013 gli oneri pagati dal panificio Bonomo ammontavano ad euro 4772,22, nel 2014 a seguito dell'introduzione della componente AE saranno pari ad euro 5.144,44 ovvero in termini percentuali l'aggravio subito sarà del 7,2%. Ove il ricorrente fosse invece rientrato nel regime agevolato, nel 2014 pagherebbe oneri per 4056,39 euro avrebbe cioè una riduzione in bolletta del 15%. Se pertanto si considera l'effetto

complessivo prodotto dalla delibera gravata, comprensivo di maggior costo e minore vantaggio, questo è stimabile in 1058,05 euro, pari in termini percentuali al 22,17 %.

In termini di incidenza sul costo complessivo dell'energia per il panificio Bonomo, la variazione degli oneri sopradescritta comporta un aumento del 2,6% mentre la fruizione dell'agevolazione avrebbe determinato una diminuzione del 5,4%.

La società FAIV è una società di servizi e come tale è esclusa dalle agevolazioni. Sulla base dei consumi 2013 e delle aliquote degli oneri di sistema in vigore ad ottobre 2013, il costo per oneri generali è di 60.662,52 euro. Sulla base degli stessi consumi e delle aliquote in vigore al 1 gennaio 2014, assumendo che i successivi aggiornamenti trimestrali non varino l'attuale aliquota, il costo annuo per oneri sarà di 65.132,86 , con un aumento di 4.470,34 pari al 7,4% in termini percentuali. Se riferito al costo totale per l'energia elettrica, l'aggravio è pari al 2,6%.

La società UPA servizi srl è una società di servizi alle imprese. Non ha diritto all'agevolazione poiché non è manifatturiera , poiché ha un indice di intensità energetica inferiore al 2% (1,3%) e perché ha consumato nel 2013 549.430 kWh, quindi ha un consumo inferiore rispetto alla soglia minima prevista pari a 2.400.000 kWh annui. Sulla base dei consumi 2013 e delle aliquote degli oneri di sistema in vigore ad ottobre 2013, il costo per oneri generali è di euro 35.115,64 in bolletta. Sulla base degli stessi consumi e delle aliquote in vigore al 1 gennaio 2014, assumendo che i successivi aggiornamenti trimestrali non varino l'attuale aliquota, il costo annuo per oneri sarà di 37.699,06 euro, con un aumento di 2.583,42 euro, pari al 7,4% in termini percentuali. Se riferito al costo totale per l'energia elettrica, l'aggravio è pari al 2,6%.

La Compagnia della Stampa srl è una tipografia. Pur essendo un'attività manifatturiera, non ha diritto all'agevolazione perché ha un indice di intensità energetica inferiore al 2% (0,2%) e perché ha consumato nel 2012, ultimo dato ad oggi disponibile (e che assumiamo costante per il 2013), 19.140 kWh, quindi ha un consumo inferiore rispetto alla soglia minima prevista pari a 2.400.000 kWh annui. Sulla base dei consumi presunti per il 2013 e delle aliquote degli oneri di sistema in vigore ad ottobre 2013, il costo per oneri generali è di 1357,37 in bolletta. Sulla base degli stessi consumi e delle aliquote in vigore al 1 gennaio 2014, assumendo che i successivi aggiornamenti trimestrali non varino l'attuale aliquota, il costo annuo per oneri sarà di 1.447,37 con un aumento di 90 euro, pari al 6,6% in termini percentuali. Se riferito al costo totale per l'energia elettrica, l'aggravio è pari al 2,4%.

L'articolo 17 della Direttiva 2003/96 disponeva che “ 1. A condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella presente direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c) e di elettricità nei seguenti casi: a) a favore delle imprese a forte consumo di energia. Per «impresa a forte consumo di energia» si intende un'impresa, come definita all'articolo 11, in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5 % del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore.

Nella parte motiva della direttiva al punto 3 dei “considerando” si

legge che “ *Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l'elettricità, il gas naturale e il carbone*” mentre al punto 8 “*Il Consiglio deve esaminare periodicamente le esenzioni e riduzioni, nonché i livelli minimi di tassazione, tenendo in considerazione il buon funzionamento del mercato interno, il valore reale dei livelli minimi di tassazione, la competitività delle imprese comunitarie nel contesto internazionale e i più ampi obiettivi del Trattato*”.

Dalla lettura delle disposizioni comunitarie emerge anche come la delibera impugnata sia viziata da eccesso di potere in quanto l'AEEG operando, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, una rideterminazione sproporzionata degli oneri generali, che di fatto penalizza la maggior parte degli attori del mercato a vantaggio di pochi, ne viola la stessa *ratio*. Nei “considerando” ovvero nella parte motiva della direttiva 2003/96 è chiaramente stabilito che la determinazione delle agevolazioni deve comunque garantire il buon funzionamento del mercato interno e della competitività delle imprese comunitarie.

Appare invece evidente come la rideterminazione degli oneri generali di sistema operata dalla delibera, penalizzando soprattutto le piccole e medie imprese, (che hanno un ridotto consumo in termini di entità ma incidenza elevata in termini di costo sostenuto rispetto al valore produttivo dell'impresa) vada in tutt'altra direzione violando la *ratio* della norma comunitaria.

E' opportuno ricordare che Confartigianato è organizzazione di rappresentanza delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e che le altre ricorrenti sono tutte piccole e medie imprese costrette ingiustamente a

soportare in modo prevalente il costo di tale sistema di agevolazioni senza poter godere di alcun vantaggio relativo.

Illegittimità indiretta e derivata dal decreto 5 aprile 2013 del ministro delle finanze di concerto con il ministro dello sviluppo economico e dall'atto di indirizzo all'AEEG del ministro dello sviluppo economico del 24.07.2013 per violazione degli art. 28 e 30 del TFUE – Illegittimità derivata dal decreto 5 aprile 2013 e dall'atto d'indirizzo all'AEEG del ministro dello sviluppo economico del 24.07.2013 per violazione dell'art. 39 del decreto legge n. 83/2012 in attuazione della direttiva 2003/96/CE-Eccesso di potere-

L' art. 2 del decreto 5 aprile 2013 stabilisce che “Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni: a. abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica; b. il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell'art.4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento”. E all'art. 3 prevede che “1. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si applica esclusivamente alle imprese per le quali la condizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto, si sia verificata con riferimento alla sola energia elettrica ed il rapporto tra il costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata ed il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 2 per cento. 2. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico è elaborata secondo criteri di decrescenza in funzione dei consumi di energia elettrica e del rapporto di cui

al comma 1, eventualmente anche con riferimento ai settori di attività di cui ai codici ATECO e al livello di tensione, mediante l'atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2012."

Nell'atto di indirizzo del ministro dello sviluppo economico del 24.07.2013 si legge che *"In ogni caso, tenuto conto che già il decreto 5 aprile 2013 del Ministro dell'economia e della finanze apre la strada ad una possibile rimodulazione differenziata per settori e considerata l'esigenza prioritaria ed urgente di sostenere la competitività delle imprese più esposte alla concorrenza internazionale, si ritiene che la misura di rideterminazione degli oneri generali di sistema di cui agli indirizzi del 24 aprile 2013 vada riferita alle attività produttive, identificate tramite l'utilizzo dei codici ATECO, che individuano il settore manifatturiero. Allo scopo inoltre di conferire maggiore incisività alla manovra e in coerenza con la motivazione esposta, si ritiene opportuno che la misura sia limitata ai consumi in media e alta tensione, con esclusione dei consumi in bassa tensione, riducendo in modo significativo anche gli adempimenti amministrativi di attuazione della misura stessa.*

Le citate norme regolamentari, di cui l'impugnata delibera costituisce l'atto attuativo, conferiscono un sistema di vantaggi selettivi ad imprese individuate in funzione del consumo annuo, del rapporto tra costo effettivo sostenuto per l'acquisto di energia elettrica e valore del fatturato e dell'attività svolta. Detto sistema provoca, soprattutto all'interno del settore manifatturiero, considerata la struttura degli scambi, un'incidenza negativa sul commercio tra gli Stati membri e falsa la concorrenza.

Infatti, l'adozione di un criterio di soglia dimensionale dei consumi, ponendo una divisione all'interno dello stesso settore produttivo tra una

categoria di agevolati ed una categoria di gravati rispetto all'onere, di fatto crea uno svantaggio concorrenziale diretto tra soggetti esercenti la stessa attività che determina differenze notevoli sui costi di un importante fattore di produzione che necessariamente si ribalterà sui prezzi che questi soggetti, operatori dello stesso settore produttivo, praticeranno sul mercato.

Nel caso del Panificio Bonomo, ad esempio, l'aggravio in termini di mancata agevolazione e ulteriore aggravio degli oneri è pari al 22% a fronte di uno sgravio di cui beneficia il suo concorrente energivoro pari al 7%.

La sperequazione nella distribuzione già preesistente viene aggravata dalle misure *de quibus* che determinano altresì un divario competitivo sul commercio tra gli Stati membri. Secondo il servizio studi Confartigianato un'impresa in bassa tensione (piccole e medie imprese solitamente), paga (in media ponderata per consumi inferiori a 2.000 MWh, al netto di dell'Iva) il 30,5% in più rispetto alla media dell'eurozona.

Nel dettaglio una piccola impresa - profilo di 50 KW di potenza impegnata e 70 MWh di consumo - a gennaio 2014 subisce un incremento degli oneri del 16,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un incremento di 683 euro. La quota di tassazione e oneri di sistema - al netto dell'Iva - arriva ad incidere per oltre un terzo del costo complessivo pari al 38,3%. Mentre l'aumento degli oneri generali di sistema arriva a registrare per una piccola impresa una crescita cumulata del 72,6% in due anni, nello stesso arco di tempo il fatturato delle imprese manifatturiere, in valore, è

sceso dell'8,0%; in valore assoluto nel segmento delle piccole imprese rappresenta minori ricavi per 24,9 miliardi di euro.

Il decreto 5 aprile 2013 e l'atto di indirizzo del ministro dello sviluppo economico del 24.07.2013 si pongono in contrasto con gli articoli 28 e 30 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sono norme comunitarie produttive di effetti diretti. Inoltre, tali disposizioni regolamentari contrastano anche sia direttamente con l'art.39 del dl 83/2012 di cui sono disciplina attuativa sia indirettamente con la direttiva 2003/96/CE alla quale lo stesso dl dà attuazione. Esse risultano infatti essere state adottate in violazione del comma 2 dell'art. 39 dl 83/2012 in quanto completamente non rispondenti ai principi di semplificazione ed equità dallo stesso richiamati in attuazione dei principi della direttiva 2003/96/CE.

p.q.m

Voglia l'adito TAR accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato.

Il contributo unificato dovuto è pari ad euro 2,000.


Con il ricorso viene depositato il seguente documento:

1. Deliberazione dell'AEEG 27 dicembre 2013 641/2013/R/com

Con vittoria di spese ed onorari.

Roma-Milano, 21.02.2014


avv. Enrico Mori


avv. Carlo Celani